

IL COMMERCIO

Abbonamento annuo Lire 14,80 PER L'ESTERO: Abbonamento annuo Lire 36,—
Semestrale 8,80 „ „ semestrale 18,—

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: Via Belloni, 10 - UDINE — Conto corrente postale N. 9-5463
Gli abbonamenti non disdetti per lettera un mese prima della scadenza s'intendono rinnovati per un altro anno

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna) Commerciali L. 1.— il m/m. — Finanziari, Necrologie, Concorsi, Aste, Comunicati L. 2,50 il m/m. — Cronaca L. 2,50 il m/m. Rivolgersi a: BOGARELLI e CHIZZONI - Via S. Francesco, 1 g - UDINE - Tel. 9-59

PERIODICO QUINDICINALE DI POLITICA ECONOMICA E DI INFORMAZIONI TRIBUTARIE AZIENDALI E COMMERCIALI

Cn.
BIBLIOTECA COMUNALE
Palazzo Bertolini

UDINE

FRIULANO

Entrata in vigore delle norme sul consumo della carne bovina

Una prova di maturità richiesta alla categoria

Con oggi 15 marzo va in vigore la nuova disciplina per la vendita delle carni bovine.
E' opportuno precisare che, nell'impossibilità di attuare il razionamento nel settore della carne, come si è fatto per quello dei grassi e dei generi di minestra, — impossibilità derivanti sia dalle diverse abitudini particolari delle popolazioni di una regione rispetto all'altra, sia dalla diversa percentuale con cui, a seconda delle zone, le varie specie di animali intervengono nel coprire il fabbisogno carneo — e tenuto poi conto della difficoltà di poter determinare in anticipo i quantitativi di carne disponibili nei singoli centri per il consumo della popolazione civile, gran parte della responsabilità per una regolata applicazione della disciplina del consumo delle carni e per evitare qualsiasi abuso, come quello della possibilità di accaparramento da parte della clientela danarosa a scapito di quella meno abbiente, resta affidata agli esercenti sotto la vigilanza della rispettiva organizzazione, nonché dei pubblici organi di controllo. E' dunque una prova di maturità che si richiede alla categoria ed è da ritenere che, la maggioranza dei macellai saprà essere all'altezza e dei compiti ad essi affidati e degli eventi verso cui sono tesi tutti gli sforzi della Nazione.

Intanto il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha fatto seguire nuove istruzioni che hanno lo scopo di eliminare dubbi di interpretazione e di risolvere taluni quesiti prospettati. E' sembrato opportuno anzitutto precisare bene il concetto che la nuova disciplina della vendita al pubblico delle carni bovine si basa sulla riconosciuta opportunità di fissare a ogni negozio di vendita, la sua clientela, e per clientela s'intende quella abituale, ossia quella normale riscontrata per ogni singolo esercizio in base alla media del consumo accertato nei tempi passati. Tale dato è facilmente ricavato dagli elementi in possesso delle autorità. E' quindi possibile evitare ogni e qualsiasi tentativo di inflazione delle prenotazioni. Le iscrizioni sul registro previste dalle nuove norme saranno sotto questo punto di vista rigorosamente controllate, e le assegnazioni settimanali di carne saranno fatte non in base alle iscrizioni registrate, ma in base al normale consumo dei tempi passati. E' dunque interesse dei macellai, onde assicurare l'accoglimento delle richieste, sempre nei limiti delle disponibilità, dei loro clienti abituali che sono poi i consumatori normali, di limitare a questi le iscrizioni; è altresì stabilito che non possono rifiutarsi di accettare le prenotazioni di detti clienti. Seguiranno da parte degli organi competenti i necessari accertamenti per stabilire che i clienti registrati siano quelli abituali.

Un altro aspetto del problema è quello della quantità di carne da assegnare ai singoli esercenti. E in proposito è bene avvertire che questa quantità non può essere determinata in misura fissa. Diversi fattori e all'andamento dei raduni che nascono alle esigenze delle Forze Armate non può essere sempre costante. E non potendo essere determinata in anticipo la quantità di carne da assegnarsi ai singoli esercizi, è evi-

dente che non può neanche essere stabilita, in misura fissa, la quantità di carne disponibile per i singoli clienti. Questa risulterà dividendo la quantità di carne che il macellaio avrà ricevuto per il numero delle bocche che presso di lui si riforniscono. Così in una determinata settimana il macellaio potrà ricevere in via di ipotesi tanta carne da assegnarne 200 grammi a bocca: in un'altra settimana ne potrà ricevere tanta da assegnarne 100 grammi; in un'altra anche meno. Ma tutte le richieste dovranno essere soddisfatte proporzionalmente alla disponibilità.

La distribuzione dovrà avvenire nel giorno consentito per le sole necessità della giornata; cosicché se, per esempio, un macellaio dispone in una settimana di un quantitativo di carne di cui può distribuire 200 grammi per bocca, questi 200 grammi devono essere, a loro volta, proporzionalmente distribuiti per le tre giornate, e quindi ne toccheranno per ciascuna bocca e per ciascun giorno 65 grammi.

I quantitativi di carne eventualmente invenduti dovranno essere denunciati: il macellaio cioè non potrà destinare al consumo questo quantitativo e in tal modo sarà eliminata la possibilità che taluni clienti possano ricevere più del quantitativo disponibile.

Il registro degli abituali clienti il cui schema è stato predisposto dal Ministero avrà anche valore di libro di carico e scarico del macellaio ai fini del controllo che dovrà essere costantemente esercitato dagli Uffici annonari comunali e dagli organi di polizia annonaria.

Carni ovine o bovine

Per la vendita delle carni ovine e caprine il Ministero dell'Agricoltura ha stabilito che, a partire dal 1.º marzo, anche la vendita di dette carni ovine e caprine è limitata ai giorni di sabato, domenica e lunedì.

Gli accordi commerciali italo - tedeschi

Sono stati conclusi e firmati nuovi accordi economici tra l'Italia e la Germania.

Gli accordi regolano l'insieme degli scambi commerciali e dei rapporti di pagamento tra i due Paesi per l'anno 1941. Il fatto che sia stato possibile prevedere un rilevante aumento delle esportazioni nei due sensi sta a dimostrare ancora una volta che le possibilità di produzione delle economie italiana e germanica non sono pregiudicate dalla guerra. I due Paesi sono in grado di fornirsi reciprocamente in larga misura le materie prime interessanti l'economia bellica e altri prodotti utili per la condotta della guerra.

Allo scopo di assicurare che la collaborazione nella economia bellica possa portare senza intralci alla comune meta della vittoria finale delle potenze dell'Asse, è stato convenuto che durante la guerra qualsiasi fornitura di carattere bellico fra i due Paesi sia effettuata prescindendo dalla possibilità di equilibrare la bilancia commerciale e dalla situazione dei conti di compensazione.

I GLORIOSI CADUTI

Il Quartiere Generale delle Forze Armate comunica:

Gli eventi della guerra non hanno reso possibile, specie per la Cirenaica, avere dai Comandi di reparti — ai quali incombe l'accertamento e la segnalazione delle perdite, — i dati nominativi completi. A tale compito si attende con incessante cura.

Pertanto i dati che seguono si riferiscono alle perdite del mese di febbraio e a quelle non comprese nei precedenti elenchi pubblicati, per le quali sono pervenute sino al 28 febbraio u. s. i documenti prescritti o le comunicazioni ufficiali.

Sul fronte greco: Italiani caduti 2386; feriti 4841, dispersi 5590.

Sul fronte greco: Albanesi caduti 14, dispersi 42.

Nell'Africa Orientale: Italiani caduti 127, feriti 530, dispersi 126.

Nell'Africa Settentrionale: Italiani caduti 68, feriti 98, dispersi 12.230.

Marina: Caduti 35, feriti 20, dispersi 142.

Aeronautica: Caduti 37, feriti 87, dispersi 165.

Gli elenchi dei Caduti saranno pubblicati in un supplemento straordinario del giornale « Le Forze Armate ».

Ai gloriosi combattenti e alle loro famiglie, va la commossa, imperitura gratitudine della Patria.

Disciplina dei consumi

Un preciso dovere - Disposizioni nella distribuzione

La Confederazione fascista dei commercianti ha pubblicato e distribuito a tutti i ristoranti e alle trattorie, un manifesto di propaganda per la disciplina dei razionamenti. Il manifesto reca a destra la fotografia di un soldato in elmetto coloniale, seduto su alcune cassette di munizioni, che consuma la gavetta di rancio e a sinistra reca queste parole:

« Rispettate le norme sul razionamento. E' un preciso dovere e rappresenta un sacrificio minore in confronto di quello di sangue dei nostri combattenti. L'avventore non chieda minestra

di pasta o di riso senza consegnare il tagliando. Non si insista per avere pietanze oltre il numero stabilito, né dati generi nei giorni vietati. I proprietari e il personale dipendente si rifiutino con cortese fermezza di prestarsi a richieste che rappresentino una infrazione alle disposizioni ministeriali, anche se provengano dal più antico e affezionato cliente. Chi non si attiene alle norme sul razionamento offende i soldati che combattono ».

Filo di ferro

Il Ministero delle Corporazioni ha disposto che la maggiorazione per la vendita del filo di ferro, che prima era fissata a L. 55 al q.le per il filo zincato e in L. 45 per il filo nero, sia ridotta a L. 30 per il filo sia nero che zincato, distribuito sulla « quota agricoltura ».

Pertanto, il Consorzio derivati vergella, ad ogni spedizione di filo fatta ai commercianti, sulla quota agricoltura, dovrà indicare che trattasi di tale quota, cosicché i commercianti dovranno conseguentemente uniformarsi ai nuovi prezzi.

Pesce fresco di mare

La scarsità dei prodotti ittici di mare, dovuta alle note restrizioni conseguenti all'attuale stato di emergenza, ha reso necessaria l'emissione di un apposito provvedimento legislativo per disciplinare la raccolta e la distribuzione del pesce fresco.

Nuova pasta di tipo unico

Il Ministero dell'Agricoltura ha disposto che con decorrenza dal 1.º marzo debba cessare la produzione degli attuali tipi di paste alimentari di prima qualità e comune e che, in loro sostituzione, debba essere prodotta soltanto pasta di tipo unico. La composizione della nuova pasta di tipo unico è la seguente: 30 parti di semolato di grano duro, resa 82 per cento, e 70 parti di farina di grano tenero, resa 80 per cento non miscelata.

Dolci consentiti

La pasticceria fresca, assoggettata al tassativo divieto di confezione e di smercio, era finora ammessa alla vendita nei giorni di sabato, domenica e lunedì. Dal 1.º Marzo p. v. il divieto come è noto ha acquistato carattere permanente. Fanno eccezione al provvedimento i biscotti, per i quali è stato assicurato l'approvvigionamento dei grassi (oli di cotone) e per i quali è stato riconosciuto il carattere di alimento popolare. Potranno essere anche confezionate e poste in vendita la pasticceria e confetteria a lunga conservazione, compresi i biscotti di salute. E' consentita la fabbricazione e la vendita della pasticceria anche fresca, fatta a base di frutta, di mandorle, di nocciole, di farina di castagne e infine di tutti quei dolciumi per i quali non vi è alcun impiego di latte e di generi sottoposti a razionamento.

Il divieto stabilito per i panettoni si estende invece a tutti gli altri prodotti similari, quali il pandoro, le veneziane, ecc., dato che per la loro confezione si richiede l'impiego di derrate razionate.

Nessuna limitazione è fissata per la produzione o la vendita del cioccolato.

Per la gelateria dal 1.º Marzo è stata stabilita una netta distinzione per la confezione e la vendita: i gelati che impieghino latte e derivati non potranno più essere posti in vendita, mentre, d'altro canto, viene concessa la massima libertà per la produzione e la vendita in tutti i giorni della settimana dei gelati preparati con frutta.

Vedere:

- 2.a pag.: Vita delle Società.
- 3.a pag.: Protesti cambiari.
- 4.a pag.: Applicazioni ed esenzioni della Imposta sull'Entrata.

Lire 18.850.222.000
sottoscritte ai nuovi Buoni del Tesoro

Il concorso del piccolo risparmio

I dati definitivi pervenuti alla Presidenza del Consiglio per il collocamento dei Buoni del Tesoro novennali a premio 5 per cento 1950 mostrano come il gettito della sottoscrizione sia salito complessivamente a un totale di lire 18 miliardi 850.222.000 capitale nominale e come ad esso abbiano contribuito sottoscrizioni in contanti per L. 15.248.013.500, così che l'eccedenza sulla cifra in contanti raccolta nel febbraio 1940 raggiunge le L. 5.339.013.500.

Al successo dell'operazione hanno concorso, in misura veramente notevole, il medio ed il piccolo risparmio.

I connazionali dell'Impero hanno preso occasione per dare una nuova attestazione del loro attaccamento alla Madre Patria e per affermare, nelle attuali contingenze, la loro fede negli immancabili destini della Patria. Non soltanto in quella località dove lo stato di guerra non ha notevoli ripercussioni sul ritmo normale della vita quotidiana, le sottoscrizioni ai nuovi Buoni sono stati rilevanti, ma anche là dove incombeva la minaccia del nemico, si è voluto dare prova di coscienza serena e di sentimento patriottico, sottoscrivendo in larga misura.

Tipico a questo riguardo l'esempio dato a Mogadiscio, dove sono state raccolte sottoscrizioni per alcuni milioni, in pieno periodo di operazioni.

Vita delle Società

Con atto 3 gennaio 1941 XIX del No. tab. Toscano dott. Gerardo di Perdenone, i sigg. Tallon ing. Leandro fu Fausto, Tallon ing. Arrigo fu Fausto, Fadalti Achille fu Marco, Fadalti Pietro fu Luigi, tutti di Sacile, costituiscono la Società in accomandita semplice « **Impresa Lavori Appalti Costruzioni I. L. A. C.** », con sede in Sacile. La Società ha per iscopo l'assunzione di costruzioni, appalti in genere per conto di enti pubblici e privati. Il capitale sociale è stato fissato in L. 200.000 conferito in parti uguali di 50.000 lire da ciascun socio. A gerente della Società con qualifica di socio accomandatario a responsabilità illimitata venne nominato il sig. Fadalti Achille fu Marco.

Con verbale 12 dicembre 1940 XIX, dell'Assemblea generale straordinaria della Società Anonima Cooperativa di Consumo di Valle con sede in Vallesoncello di Pordenone, venne deliberato di porre in liquidazione la società stessa e nominato un collegio di liquidatori nelle persone dei sigg. Dirindin Nicola fu Antonio, Babuin Vincenzo fu Giuseppe, Piccin Domenico fu Giuseppe, Babuin Umberto fu Vincenzo e dottor rag. Vittorio Del Favero.

La Società Anonima « **Pastificio Quadrivium** » con sede in Codroipo (capitale L. 1.000.000) ha chiuso il proprio bilancio al 30 settembre 1940, con le seguenti risultanze:

Attivo Lire 2.705.376,70 - Passivo Lire 2.646.168,50 - Utile Lire 59.208,20.

La Società Anonima « **Distilleria Candolini** » di Tarcento, ha chiuso il proprio bilancio al 30 giugno 1940, con un utile netto di Lire 2.841,15.

La Società Anonima « **Gestione Immobili** » di Pordenone (capitale Lire 150.000) ha chiuso il proprio bilancio al 31 dicembre 1940 con una perdita di esercizio di L. 33.860,35.

Con atto 17 dicembre 1940, rogiti Notaio Marzona dott. Nicolò di Udine, venne costituito con sede in Udine e con la durata di 10 anni la Società Anonima Nuova Immobiliare « **S. A. N. I.** » avente per oggetto gli acquisti e le vendite, le permute, le locazioni, la costruzione e l'amministrazione di beni immobili. Ad amministratore unico venne nominato il sig. Leonardo Tomat fu Pietro.

La Società Anonima per azioni « **Cona** » (Consorzio approvvigionamenti generi alimentari) con sede in Udine, via Aquileia 33, col capitale versato di L. 9.300 ha chiuso il proprio bilancio al 28 ottobre 1940 con le seguenti risultanze:

Attivo Lire 87.324,95 - Passivo Lire 86.345,25 - Utile Lire 978,70.

La Società Anonima « **Azienda Immobiliare di Pordenone** » col capitale di L. 50.000 ha chiuso il proprio bilancio al 31 dicembre 1940-XIX, con una perdita netta di L. 24.697,50.

La « **Banca Popolare Cooperativa di Pordenone** » ha chiuso il proprio bilancio al 9 febbraio 1941-XIX, con un utile di L. 54.545,32.

Precisazioni ministeriali circa l'impianto di nuovi negozi

L'attuale stato di guerra ha come è noto indotto il Ministero delle Corporazioni a dare disposizioni perché non siano rilasciate autorizzazioni all'impianto di nuovi negozi, e non siano quindi rilasciate nuove licenze di vendita al pubblico se non nel caso di evidente necessità.

Nel confermare la disposizione in

parola, il Ministero ha ora precisato che la più rigorosa osservanza dei criteri restrittivi in esso enunciati dovrà valere nei confronti di tutte le istanze, indipendentemente dalle circostanze che esse siano presentate da privati, oppure da altri enti di qualsiasi natura essi siano.

A questo riguardo, ha fatto presente che deve essere usata particolare prudenza nei confronti di enti i quali per buona norma di legge e di statuto, non hanno veri e propri compiti istituzionali di vendita al pubblico, o che tali attività possono svolgersi solo entro limiti determinati, non essendo giusto che gli enti stessi approfittino di tale qualità per dedicarsi, specie nel momento eccezionale che si attraversa ad attività già sufficientemente esercitate da privati.

L'attività della Federazione dirigenti aziende commerciali

Si è riunito a Roma il Consiglio con la Giunta della Federazione nazionale fascista dei dirigenti delle aziende commerciali. Il Presidente, Cons. Naz. Luporini, ha svolto una dettagliata relazione sull'attività sindacale ed assistenziale dell'organizzazione e, sul lavoro compiuto.

Dopo aver parlato della collaborazione della organizzazione alle manifestazioni delle settimane autarchiche ed alle iniziative dell'Opera Nazionale Dopolavoro contro l'esterofilia, ha illustrato gli efficaci risultati raggiunti nella stipulazione del contratto collettivo di lavoro,

Obbligo della pubblicità dei prezzi di vendita

Nell'intento di permettere tanto agli organi preposti all'azione di vigilanza quanto al pubblico dei consumatori di esercitare agevolmente il controllo dei prezzi di vendita e di verificare la loro rispondenza alle disposizioni impartite, il Ministro delle Corporazioni ha, come è noto richiamato l'attenzione dei Prefetti sulla rigorosa osservanza delle norme legislative riguardanti tale materia e ha invitato le interessate associazioni professionali di categoria a collaborare efficacemente all'opera dei Consigli Provinciali delle Corporazioni.

In attuazione di tali istruzioni, una intensa azione è stata intrapresa in tutte le provincie, allo scopo di dare la più integrale e vasta applicazione alle norme legislative disposte al riguardo. Queste fanno obbligo, per la vendita, generi alimentari o merci di qualunque specie, di indicarne il prezzo in modo chiaro. Il Ministero competente è autorizzato altresì a consentire, per la pubblicità dei prezzi, forme diverse da quelle di un cartello indicatore fisso su ciascun oggetto di vendita e a prescrivere che date merci portino fin dall'origine l'indicazione del prezzo, ovvero marchi e altre indicazioni che servano a individuare la merce e a indicarne la quantità, la composizione o il grado di purezza.

In base alla facoltà accordatagli, il Ministero delle Corporazioni ha di sposto che per le calzature tipo i prezzi di vendita siano impressi sugli stessi prodotti. E' da ricordare poi che le disposizioni legislative in vigore prescrivono pure che quando il produttore italiano indichi esso stesso il prezzo di vendita di una merce, il prezzo in oggetto non possa essere aumentato dal venditore. Severe sanzioni sono comminate ai contraventori all'obbligo della pubblicità dei prezzi. Sono sancite delle pene pecuniarie da lire 50 a lire 2000, elevabili a lire 10.000 in caso di recidiva. I trasgressori alle norme relative alla pubblicità dei prezzi possono essere condannati in via amministrativa, mediante pagamenti a titolo di pena pecuniaria a somme che verranno stabilite dal Prefetto della provincia.

Bollettino demografico

COMUNE DI UDINE

Dal 28 Febbraio al 13 Marzo 1941

Nati N. 78
Morti » 91
Matrimoni » 23

Movimento demografico

Durante il mese di febbraio 1941-XIX, si è avuto a Udine il seguente movimento demografico: Nati vivi: 174 - Morti: 166 - Eccesso dei nati sui morti: 8 Nati morti: 7 - Matrimoni: 57.

Oltre 2 milioni sottoscritti

dalle Casse Rurali del Friuli

L'Ente Fascista di Zona per le Casse Rurali ed Artigiane comunali che le Casse Rurali del Friuli che hanno complessivamente 45 milioni di depositi a risparmio, hanno sottoscritto per lire 2 milioni e 75 mila alla nuova emissione di Buoni del Tesoro 5% 1950.

Trasferimento Ufficio S. A. P. A. C.

Si rende noto che con oggi l'Ufficio della Soc. An. Panificatori Acquisti Collettivi - S.A.P.A.C. - si è trasferita in via Poscolle n. 8.

Gli interessati per qualunque questione inerente alla distribuzione della farina miscelata dovranno rivolgersi pertanto all'indirizzo suddetto.

Licenza di un albergo revocata dal Questore

Gli agenti della Squadra Mobile operata una « sorpresa » notturna nell'albergo « Impero » in via Roma, la licenza d'esercizio del quale è intestata alla signora Maria Gottardo fu Giuseppe, riscontravano la presenza di diciotto persone il nome delle quali non risulta sugli appositi registri, né erano state notificate alla R. Questura.

In base agli accertamenti, il Questore ha ordinato immediatamente la revoca della licenza intestata alla signora Gottardo.

Immediata adozione del registro delle esistenze di lane e filati

Il Ministero delle Corporazioni ha stabilito l'immediata adozione del registro di carico e scarico per tutti i detentori di materie prime tessili.

L'obbligo del registro riguarda chiunque detenga, anche a titolo di deposito, lana in fiocco, sudica, salata, lavata, pettinata, di concia o di qualsiasi altra natura, stracci e cascami di lana, filati di lana puri o misti, cotone in bioccoli o in massa, depurato, lavato e sgrassato, i cascami di cotone di ogni sorta, nonché i filati di cotone, puri o misti, soggetti all'obbligo della denuncia. L'obbligo del registro riguarda anche gli artigiani, i conciatori, i lanifici, che lavano la lana conferita dai contadini, i commercianti di lana anche se questa non si trova materialmente presso di loro, gli spedizionieri e le ditte che lavorano per conto di terzi.

Per conseguire l'uniformità delle registrazioni per la facilità di controllo, i registri saranno di tipo unico per tutte le ditte, nei tipi predisposti dall'Ente tessile nazionale (Via Mercede 54, Roma) per quanto riguarda la lana, e dall'Istituto cotoniero italiano (Via Borgonuovo 11, Milano) per ciò che concerne il cotone. Le ditte interessate dovranno direttamente rivolgersi a tali enti.

Per le aziende artigiane, sono stati adottati registri di tipo speciale.

Viene infine confermato che anche la lana da materasso, nuova o usata, in possesso dei produttori o dei commercianti è soggetta all'obbligo della denuncia e deve essere di conseguenza registrata nei libri di carico e scarico.

Le norme della proroga del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi

Il Governo fascista ha deciso - come è noto - di prorogare il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti per tutta la durata della guerra.

In attuazione del mandato ricevuto, dello studio delle modalità relative alla proroga, si è occupato il Ministero delle Corporazioni, il quale non solo ha sottoposto ad attenta valutazione tutte le questioni che il complesso argomento prospettava, ma ha promosso altresì, su ogni aspetto del problema, le necessarie intese con le altre pubbliche amministrazioni interessate.

Secondo quanto risulta, tali studi devono considerarsi giunti nella fase conclusiva. Il relativo provvedimento che rende effettivo sul piano giuridico la proroga della validità del blocco, deve considerarsi pertanto quasi pronto ad essere sottoposto all'approvazione definitiva.

Si precisa che, a differenza di quanto è sancito dalla vigente legge, nella quale il limite di tempo è indicato nel prossimo 31 marzo 1941-XIX, nessuna data sarà fissata dal nuovo provvedimento.

Il blocco avrà vigore per tutta la durata della guerra e non ci sarà quindi bisogno di alcun ulteriore intervento legislativo, a breve o a lunga scadenza, per regolarne successivamente la materia.

Conseguita la vittoria, gli organi responsabili ne decreteranno la decadenza con quella gradualità che la complessività della regolamentazione richiede.

E' da aggiungere ancora che la disciplina del blocco è estesissima. abbraccia tutte le branche considerate dal Regio Decreto 19 giugno 1940, e cioè: i prezzi delle merci di qualsiasi natura; le tariffe per le forniture di acqua, di gas, energia elettrica; nonché per i servizi pubblici di trasporto di persone e di cose; le locazioni di immobili urbani, a qualunque uso destinati, le locazioni di fondi rustici, i prezzi degli alberghi, pensioni, locande, case e stabilimenti di cura, nonché dei pubblici esercizi; i salari, gli stipendi e i compensi di qualsiasi natura corrisposti a prestatori d'opera, ai quali si applicano comunque le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro; le tariffe comunque regolate da atti della pubblica autorità, da ordinanze corporative e da accordi economici collettivi; i compensi corrisposti sotto qualsiasi forma ai propri amministratori, soci accomandatari, commissari ordinari e straordinari e liquidatori, da società commerciali, enti, istituti di qualsiasi natura, pubblici o privati, tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali; le demolizioni dei fabbricati nei centri urbani, i nuovi impianti industriali e gli ampliamenti di quelli già esistenti.

Lane usate

Nell'intento di disciplinare il mercato interno delle lane usate provenienti da imbottiture e di ottenere l'assoluta garanzia che tale materia prima sia destinata a preordinati scopi di fabbricazione la Federazione competente ha elaborato, su richiesta del Ministero, delle Corporazioni, un progetto di massima con il quale possono raggiungersi i voluti obiettivi senza turbare l'attività commerciale, ma anzi utilizzando l'attuale attrezzatura mercantile mediante l'adeguato controllo da affidarsi ad un Ente nazionale.

Disposizioni concernenti la produzione del burro

Per stimolare nel periodo di salatura una maggiore produzione di burro, il Ministero per l'Agricoltura e per le Foreste, ha disposto che chiunque, nel periodo dal 10 marzo al 19 aprile prossimo, trasformi latte di vacca in quantità non inferiore ai 4 quintali al giorno per caseificio od aziende nelle zone di pianura e di collina, ed ai quintali sei al giorno nelle zone di montagna, è obbligato a produrre un minimo di Kg. 2.500 di burro per quintale di latte, ovvero la quantità di crema necessaria per ottenere la stessa quantità di burro.

Da tale obbligo sono esclusi coloro che hanno precedenti impegni contrattuali per forniture di latte destinato al consumo diretto limitatamente ai quantitativi oggetto di tali impegni.

Al fine di accertare i quantitativi di burro prodotti in tale periodo, tutti i produttori sono tenuti a presentare ogni lunedì alle Sezioni provinciali dell'alimentazione la de-

nuncia dei quantitativi prodotti nella settimana precedente.

Per lo stesso periodo è vietata la fabbricazione dei formaggi di latte di vacca aventi un contenuto di grasso superiore al 40 per cento sul residuo secco e delle polveri di latte con titolo di grasso superiore al 24 per cento sempre sul residuo secco.

Con lo stesso provvedimento si stabilisce che la distribuzione di burrini e mantechi viene assoggettata alla disciplina del razionamento del burro.

Di tutti gli indicati tipi di formaggi è consentita la vendita delle quantità esistenti al 10 marzo 1941-XIX fino allo esaurimento, e comunque non oltre il 24 marzo successivo.

Pannello e farina di estrazione del germe di granoturco

La « Gazzetta Ufficiale » n. 47 del 24 febbraio 1941 ha pubblicato la seguente disposizione riguardante i prezzi del pannello e della farina di estrazione del germe di granoturco:

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, sentito il Comitato interministeriale annuario presso il P. N. F., ha stabilito i seguenti prezzi massimi del pannello di germe di granoturco e della farina di estrazione di germe di granoturco:

pannello di germe di granoturco L. 82 al q.le;

farina di estrazione di germe di granoturco L. 77 al q.le.

I prezzi suddetti s'intendono per merce alla rinfusa, al magazzino del produttore e hanno decorrenza immediata.

Autorizzazione alla vendita di pasta all'ovo

Il Ministero dell'Agricoltura ha autorizzato la produzione e la vendita di pasta all'uovo fresca e secca.

POSTA DEL LETTORE

Questi vari

Vecchio abbonato - Talmassons - Si può chiedere che i due redditi vengano scissi. Entro il mese di giugno si può presentare domanda di rettifica del reddito di R. M., ed, in occasione del concordato, si può chiedere la ripartizione del reddito di R. M. per le diverse branche del commercio.

La domanda va inoltrata all'Ufficio Imposte di Codroipo.

Per la tassa concessioni governative bisogna fare domanda al Comune per ottenere l'eventuale rimborso.

Contributi sul compenso per le ferie e festività nazionali

E. Z. D. - 1) Sull'importo che si corrisponde all'operaio per ferie non godute e pagate gravano tutti i contributi ad eccezione della quota per assicurazioni sociali. Chiediamo se su tale importo gravano l'8,20 per cento per assegni familiari, nonché l'assicurazione infortuni.

2) La paga che si corrisponde per le festività nazionali è soggetta a tutti i contributi compreso quello per l'assicurazione infortuni. Chiediamo se è esente o meno dal contributo per assegni familiari, ed inoltre se restano invariati gli stessi concetti nei casi in cui (come ad esempio si è verificato recentemente) gli operai lavorano in detti giorni.

R. - 1) La risposta è affermativa tanto per gli assegni famigliari che per l'assicurazione infortuni.

2) Per quanto riguarda le trattenute per le assicurazioni sociali sulla doppia retribuzione corrisposta agli operai che hanno lavorato nelle giornate di festività nazionali, si ritiene d'accordo con l'I. N. F. P. S. che dovrebbe essere assoggettato alle trattenute per le assicurazioni sociali solo il compenso normale relativo al lavoro effettivo prestato, e non, cioè, l'eventuale maggiorazione per lavoro festivo o comunque qualsiasi altra aggiunta al lavoro compiuto. Analogamente si ritiene per quanto concerne i contributi per gli assegni familiari.

Banca Cattolica del Veneto

SOCIETA' ANONIMA - Capitale Sociale L. 50.000.000

Riserve L. 5.000.000

SEDE SOCIALE e DIREZIONE GENERALE in VICENZA

Sedi: BASSANO DEL GRAPPA - BELLUNO - MESTRE (Venezia)

PADOVA - ROVIGO - TRE VISO - UDINE - VICENZA

Filiali minori nei principali centri delle rispettive zone

Emissione gratuita dei propri assegni circolari

Tutte le operazioni di Banca alle migliori condizioni

Protesti cambiari

Elenco dei Protesti Cambiari elevati in Provincia di Udine durante il mese di febbraio 1941-XIX

TRIBUNALE DI UDINE

Baiutti Giuditta Rossi, Rossi Lisetta in D'Odorico - Udine.
Basso Mario - Udine.
Bianco Mario - Udine.
Blancuzzi Maria - Udine.
Borello Giuseppe - Udine.
Bragion Vittorio - Udine.
Caminiti Cosimo - Udine.
Candoli Lorenzo - Latisana.
Castronzi Eufemia e Capperucci Luigi - Udine.
Cesato Vittoria - Latisana.
Cesco Giovanni e Zacomero Romilda - Udine.
Costantini Antonio - Manzano.
Croattini Lucia - Udine.
De Jacou Elsa - Udine.
De Rosa Sante - Udine.
Fasoli Antonio - Udine.
Furlan Gaetano - Aquileia.
Gaggiotti Gino - Udine.
Galassi Ermenegildo - Codroipo.
Gel Antonio - Udine.
Lo Pretè Carmine - Udine.
Mandolini Giovanni - Udine.
Marò Albino - Montignacco.
Mecarozzi Federico - Udine.
Menegon Annunziata - Cervignano.
Michelloni Silvana e Tobia - Udine.
Milocco Natale e Alfredo - Udine.
Mondolo Ferdinando - Udine.
Pecaruzzi Mario - Udine.
Piccaluga Vincenzo - Udine.

Piccoli Vincenzo - Udine.
Pirona Michele - Udine.
Quadattini Eno - Udine.
Regnicoli Vincenzo - Basiliano.
Romanelli Umberto - Udine.
Sartori Giuseppe - Udine.
Segre Emma - S. Giorgio di Nogaro.
Sileo Marino - Udine.
Squillaci Salvatore - Latisana.
Toso Maria - Udine.
Tranconi Pietro - Udine.
Travani Annibale - Udine.
Venudo Santa - Latisana.
Vignani Maria - Carliano.
Villagrossa Ciro - S. Pietro di Ragogna (due effetti).

TRIBUNALE DI PORDENONE

Anionazzi Teresa e Nardini Luigi - Caneva.
Bonessi Fortunato - Spilimbergo.
Bozetto Gastone - Sacile.
Cippollone Lidia fu Fausto - S. Vito al Tagliamento.
Ferrari Giovanni - Castelnuovo del Friuli.
Foschia Assunta - Pordenone.
Hind Adolfo e Sartori Costante - S. Giorgio della Richinvelda.
Lavise Eugenia - Spilimbergo.
Maccioni Giovanni - Pordenone.
Magri Alberto - Pordenone (due effetti).
Moras Ambrogio - Sacile (due effetti).
Perisiotto Giovanni - Pordenone.
Puppini Carlo - Pordenone.
Romano Antonio - S. Vito al Tagliamento.
Vellero Anna e Luigi - Azzano di Pordenone.
Zagolin Antonio - Pordenone.

TRIBUNALE DI TOLMEZZO

Francesco Macaluso - S. Vito al Tagliamento.

SILENZIO!

Tacere è l'imperativo dell'ora. Siate cauti, accorti, prudenti. Non parlare: l'insidia nemica può giovare anche di una informazione apparentemente innocente a danno della Patria in armi; dei nostri fratelli combattenti, di tutti noi.

TACERE E LAVORARE.

Scadenzario

Contributi cassa malattia, assegni famigliari, contributi sindacali.

Il giorno 15 marzo scade il termine utile per il pagamento dei contributi in oggetto, alla Cassa Mutua Malattie addebi al Commercio, per le ditte che hanno convenuto il versamento mensile del premio.

Imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti.

E' stato prorogato al 31 marzo 1941 il termine per la denuncia agli effetti dell'imposta straordinaria sui compensi agli amministratori e dirigenti di aziende (Legge 1.0 Luglio 1940-XVIII numero 803).

Si avverte che le Società di qualsiasi natura sono tenute alla denuncia anche se i compensi pagati a ciascun percipiente risultano inferiori a L. 10 mila (somma intassabile). Non così per gli Amministratori e Dirigenti per i quali l'obbligo sussiste solo se i compensi superano tale somma.

Società per azioni.

Col 31 marzo scade il termine per l'approvazione del bilancio delle Società che chiudono l'esercizio annuale il 31 dicembre. Il 1.0 marzo è il termine ultimo per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci sulla Gazzetta Ufficiale del Regno.

Disciplina delle denunce dei materiali ferrosi da riutilizzo

Il Sottosegretario di Stato per le Fabbricazioni di Guerra comunica che dalle denunce dei materiali ferrosi da riutilizzo e dei prodotti siderurgici usati reimpiegabili, prescritte dall'articolo due del Regio D. L. 25 agosto 1940-XVIII n. 1315, debbono essere esclusi tutti i materiali assegnati e concessi dal Sottosegretario posteriormente al 25 ottobre 1940.

E' fatta sempre eccezione per i rottami di ferro che, comunque provenienti, debbono invece essere sempre denunciati.

Il costo dell'imballo dei prodotti tessili e dell'abbigliamento

La Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti tessili e dell'abbigliamento, allo scopo di far contenere il costo dell'imballo strettamente entro il limite in cui tale costo è fatto gravare in fattura dai fornitori industriali, e anche per uniformare i differenti costi di imballo in una percentuale uniforme per gruppi merceologici, in modo da prevenire ogni abuso, è venuta nella considerazione di sottoporre alla competente organizzazione sindacale dell'industria tessile, d'intesa con la Federazione dei commercianti, i sistemi più semplici per includere nel prezzo di vendita dagli industriali al grossista il costo dell'imballo.

In attesa pertanto dell'esito di un accordo favorevole tra le predette organizzazioni, la Federazione ha stabilito che, in via provvisoria e fino a nuova disposizione, i commercianti grossisti di tessuti, filati e mercerie, non applichino, per le forniture ai dettaglianti, percentuali, per il costo d'imballo, superiori alle seguenti: a) per tutti i tessuti, 0,50 per cento; b) per i filati e le mercerie, 1 per cento; c) per le confezioni 1 per cento.

Le suddette percentuali sono state computate in corrispondenza al valore cui venivano praticamente fatturati gli imballaggi all'epoca del blocco dei prezzi. Pertanto le ditte interessate dovranno applicare immediatamente e integralmente le predette percentuali.

Contributo 2% sui salari operai

Calcolo del minimo imponibile di lire duemila

E' stato posto all'Associazione fra le Società Italiane per Azioni il quesito se il minimo esente di L. 2.000 ragguagliato ad anno debba essere calcolato, ai fini dell'applicazione del contributo straordinario del 2 per cento sui salari degli operai, dividendo la cifra anzidetta per il numero dei periodi di paga nei quali si scompone l'anno e corrispondente il contributo per cui trattasi qualora il salario per ciascun periodo di paga superi il quoziente come sopra ottenuto.

L'Associazione ha interpellato in argomento il Ministero delle Finanze che, aderendo al suo punto di vista, con nota n. 14493 della Direzione Generale delle Imposte Dirette, in data 1.0 febbraio 1941-XIX, ha dichiarato che al calcolo del minimo imponibile deve procedersi nel modo sopra indicato.

Resta quindi stabilito che si dovrà dividere duemila per 52, per 24 (per 12 a seconda che il periodo di paga sia la settimana, la quindicina o il mese, assoggettando a tassazione i salari che in ciascun

periodo di paga superano il quoziente risultante.

Il Ministero delle Finanze ha inoltre precisato che il medesimo procedimento deve osservarsi anche nel caso dei lavoratori stagionali, non avendo ritenuto di poter consentire che la divisione del minimo imponibile annuale sia fatta limitatamente al numero dei periodi di paga compresi nella stagione lavorativa.

Le esigenze del commercio di automotocicli e carburanti

La Giunta esecutiva della Federazione nazionale fascista dei Commercianti di automotocicli, carburanti e lubrificanti ha preso in esame la situazione creatasi nel settore commerciale, in seguito alle più recenti disposizioni emanate per la disciplina degli approvvigionamenti e della distribuzione dei prodotti petroliferi, ed ha segnalato agli organi competenti la possibilità e la opportunità di stabilire quelle norme di applicazione, le quali, pur garantendo la realizzazione dei fini di disciplina e di controllo cui tendono le disposizioni suddette, possono nello stesso tempo, salvaguardare le esigenze del commercio cui sono anche connesse per vari lati le stesse esigenze del consumo.

Prodotti ortoflorofruttilicoli e pesca

In seguito ad interessamento della superiore Confederazione il Ministero delle Finanze ha chiarito che l'imposta dovuta dai dettaglianti di prodotti ortoflorofruttilicoli è comprensiva di quella dovuta per tutti i passaggi anteriori alla immissione in consumo, e cioè dal produttore al grossista, da grossista a grossista, e da questo al dettagliante, senza che occorra emettere fattura.

Anche negli altri casi, in cui la imposta si corrisponde nei modi ordinari, in base a documento emesso dal venditore o dal compratore (e cioè vendite di ortofruttilicoli ad industriali, ad altri dettaglianti, come droghieri, salumieri, ecc., ed a ristoranti, trattorie e simili), l'imposta è comprensiva anche di tutti gli atti economici anteriori, e si paga quindi quella sola volta per tutte le altre.

Residui contingenti d'importazione per ferro, metalli e macchine

Per opportuna norma delle ditte interessate si informa che risultano disponibili delle quote di contingente per taluni prodotti e per determinate provenienze. Le domande di chi intendesse partecipare alla ripartizione vanno presentate entro e non oltre il 4 marzo p. v. all'Unione fascista Commercianti, la quale fornirà anche i prescritti moduli rosa e le eventuali informazioni.

Fallimenti

TRIBUNALE DI UDINE

FORNASARIG F.lli (Primo e Luigi) Società di fatto - Fabbrica sedie - Manzano - 10 marzo 1941-XIX - istanza creditore - cess. pag. 27-12-1939 (già Piccolo Fallimento).
Giudice: cav. Mario Boschian - Curatore: Barbina dott. Faustino - Udine - 1.ª adunanza 31 marzo 1941 - termine pres. Titoli: 31-3 1941-XIX - Chiusura verifiche 19 aprile 1941 ore 9,30.
Dati di fatto desunti dall'istanza: Il 27-12-1939 venne dichiarato il Piccolo Fallimento di Primo Fornasari; da indagini esperite venne accertato che i titolari della Ditta erano Primo e Luigi Fornasari e che il passivo superava le 20.000 lire.

Concordato preventivo

Il Tribunale Civile e Penale di Verona omologa il concordato preventivo di **Fontanini Bruno** esercente negozio di calzature in Verona con filiali in Trento, Bolzano e Udine.
Con sentenza di questo Tribunale in data 13-19 dicembre 1940 è stato omologato il concordato preventivo sopra

indicato alle seguenti condizioni:

- 1) Pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti privilegiati al passaggio in giudicato della sentenza di omologa.
- 2) Pagamento della percentuale del 45 per cento ai creditori chirografari in due rate: la prima del 20 per cento al passaggio in giudicato della sentenza di omologa; la seconda del 25 per cento entro trenta giorni della prima rata.

Concordato

Con sentenza 18-21 dicembre 1940 il Tribunale di Udine ha omologato il concordato proposto da **Zanfagnini Giacomo di Giov. Battista** commerciante con negozi di calzature a S. Daniele del Friuli e Cividale ed i propri creditori alle seguenti condizioni:

- a) Pagamento integrale dei debiti privilegiati e delle spese ed onorari di procedura;
- b) Pagamento del 25 per cento ai creditori chirografari ammessi alla verifica del credito;
- c) Tutto da effettuarsi a mani del curatore a concordato raggiunto e a consegna dei beni di compendio del fallimento.

PREZZI ALL'INGROSSO

Rilievi del listino prezzi all'ingrosso dal 16 al 28 febbraio 1941-XIX

CEREALI E FARINE

(*) **Frumento**, (franco molino) base peso specifico 75 L. 153,75 al q.le.

Granoturco: (a frattura farinosa, merce secca - resa franco tenimento o magazzino del produttore) giallo grosso friulano, a stagione L. 98 al q.le.

(*) **Farina di frumento**: (franco camion al molino o franco vagone partenza per gli stabilimenti raccordati) Tipo unico - miscelata L. 184,15 al q.le; (*) **Crusca e cruschetto**: dalla Federazione Italiana Consorzi agrari al compratore, franco molino, merce nuda L. 70,35; **Tritello**: L. 78,35; **Farina di granoturco**: bramata (granito) L. 139 al q.le; fioretto L. 131 al q.le.

(*) **Riso**: (Merco resa franca magazzino del grossista locale, tela per merce) originario camolino L. 201 al q.le; maratello e P. 6 a grana lunga camolino L. 234 al q.le; via-lone, camolino L. 303,50 al q.le.

Legumi e orlaggi: (prezzo da commerciante grossista a rivenditore al minuto). **Fagioli comuni** (verdini, gialli, verdolini ecc.) L. 420 al q.le.

Patate nostrane: di qualità comuni L. 73,87 al q.le.

GENERI ALIMENTARI

(*) **Pasta alimentare locale**: (Per merce franca pastificio della Provincia di Udine - Imballo a rendere) Prima qualità L. 287,80 al q.le; comune L. 241,60 al q.le; miscelata 232,50 al q.le.

Formaggio: (non di produzione locale: prezzi dal commerciante grossista locale al rivenditore al minuto) reggiano e parmigiano, produzione 1938 L. 1735 al q.le; Gorgonzola di prima scelta L. 1180 al q.le; Provolone grasso 1290 al q.le; Emmenthal nazionale stagionato L. 1386 al q.le; Emmenthal nazionale marciato L. 1450 al q.le; latteria Friuli semigrasso stagionatura da 45 a 60 giorni (franco latteria) L. 1050 al q.le.

Burro naturale latteria Friuli: (prezzo franco latteria) centrifugati extra (in panetti) L. 2175 al q.le.

Latte: per uso industriale (prezzo dal grossista al rivenditore) L. 100 HI.; per uso industriale (id.) L. 103 HI.; per uso alimentare (prezzo franco latteria) L. 103 HI.

Uova comuni: (prezzo da commerciante grossista a rivenditore al minuto) (*) fresche L. 69,50 al cento.

Carni insaccate - Lardo - Strutto e conserva: (prezzo da commerciante grossista a rivenditore al minuto). **Salame friulano** (p. s.) L. 1820 al q.le; **Mortadella comune** (s. b.) L. 946 al q.le; comune di puro suino L. 12,50 al q.le; **Prosciutto stagionato crudo** «S. Daniele» o «Parma» (imballo compreso) all'origine L.

1700 al q.le; stagionato crudo (id.)

(*) franco Udine L. 1764 al q.le; cotto dissicato (imballo compreso all'origine) L. 1550 al q.le; cotto dissicato (id.) (*) franco Udine L. 1661 al q.le; **Pancetta arrotolata** L. 1350 al q.le; distesa L. 1250 al q.le; **Cotechini e musetti friulani** (s.) L. 1330 al q.le; **Salsiccie** di puro suino L. 1390 al q.le; **Lardo** pezzatura grande (oltre i 20 kg.) L. 1045 al q.le; pezzatura media (sotto i 20 kg.) L. 995 al q.le; **Strutto** L. 975 al q.le; **Conserva di pomodoro** doppio concentrato (latte da 5 a 10 kg.) L. 453 al q.le.

Oli commestibili: (prezzo da commerciante grossista a rivenditore al minuto per merce sciolta). (*) **Olio di oliva**: sopraffino vergine L. 1041,25 al q.le; (*) fino L. 933,25 al q.le; (*) di oliva L. 914,25 al q.le; (*) **Olio di semi** di prima qualità (compreso nolo bidone) L. 865 al q.le.

Pesce conservato (prezzo da commerciante a rivenditore al minuto). (*) **Stoccafisso**: Finmarken L. 627,30 al q.le; (*) Bergen Westre (Lofoten) L. 663, al q.le; **Tonno** all'olio nazionale, di corsa L. 1360 al q.le; di ritorno L. 1285 al q.le; **Ventresca nazionale** L. 1765 al q.le; **Sar-**

delle salate L. 650 al q.le.

Zucchero (prezzo da commerciante grossista a rivenditore al minuto) (*) raffinato pilè o semolato L. 694 al q.le; cristallino L. 679 al q.le; **Surrogati** di caffè estratto olandese (in pacchi da 60 grammi) L. 124,20 al cento.

Bestiame bovino e suino da macello (prezzo da allevatore a macellaio). **Bue** o giovenca a peso vivo L. 415 - 490 al q.le; **Vacca** da macello a peso vivo L. 380 - 460 al q.le; **Vitello** da kg. 125 a peso vivo L. 580 - 640 al q.le; **Vitello** da kg. 70 in più a peso vivo L. 460 - 520 al q.le.

COMBUSTIBILI E GENERI DIVERSI

(prezzo da commerciante grossista a rivenditore al minuto).

Legna da ardere, essenza forte (per legna in bore, al luogo di origine, per merce posta su autocarro dell'acquirente, al netto dell'imposta sull'entrata. Il prezzo all'ingrosso della legna da ardere varia da L. 14,50 al L. 19 al q.le in ragione della distanza intercorrente dalle zone di produzione ai centri di consumo - Circolare prefettizia N. 22468 del 23-10-1940-XVIII) da L. 14,50 - L. 19

al q.le; **Carbone vegetale** (spacco essenza forte) L. 80 al q.le; (id. canello essenza forte) L. 85 al q.le; **Carbone Coke** da gas, pezzatura grossa L. 51 al q.le; **Petrolio** illuminante sciolto L. 602,10 al q.le; **Benzina** comune in fusti pura L. 746,85 al q.le; **Lisciva** in polvere L. 70 al q.le; **Soda** in cristalli L. 42 al q.le; **Sapone** tipo unico L. 335 al q.le; **Vino rosso** comune nostrano (10, alcool) (tenuta del produttore) L. 130 HI.; **Aceto** di vino bianco e rosso (legale) L. 90 HI.

TESSUTI E MATERIE GREGGIE

(prezzo da commerciante grossista a rivenditore al minuto).

Madapolam bianco (alt. cm. 80) tipo medio L. 8,10 al m.; **Tela cotone** (alt. cm. 90) tipo medio L. 10,50 al m.; **Tovagliato** (alt. cm. 150) tipo medio L. 18,80 al m.; **Drap nero** per uomo (alt. cm. 140) tipo medio L. 88,80 al m.; **Drap nero** per donna (alt. cm. 140) tipo medio L. 73,90 al m.; **Gabardine** nero per donna (alt. cm. 130) L. 57,75 al m.; **Tela di pura seta** (peso gr. 60-65, alt. cm. 80) L. 54,25 al m.; **Lana greggia** ritorta L. 56,70 al kg.; **Lana Zepfir** prima qualità, marca bleu L. 132 al kg.; **Cotone americano** e siciliano in fiocco (prezzo di acquisto da parte dell'industriale cotoniero, franco cotonificio) L. 24 al kg.; **Cotone misto** Water greggio L. 34 al kg.; ritorto L. 36 al kg.; nero comune L. 40 al kg.

(*) Compresa imposta entrate.

Imposta sull'entrata

Allibratori e gestori di sale da corsa

E' stato concluso un nuovo accordo per il pagamento dell'imposta sull'entrata da parte degli allibratori e dei gestori di sale da corsa che rinnova con lievi modificazioni quello stipulato il 6 febbraio dello scorso anno.

In base al nuovo accordo, l'entrata imponibile degli allibratori e dei gestori delle sale da corsa che accettano scommesse in seguito ad autorizzazione di una Società di corse è determinata globalmente per ogni giornata di corse in ragione del doppio dell'entrata imponibile conseguita dal totalizzatore gestito dalla Società che ha autorizzato gli allibratori ed i gestori delle sale suddette.

Nella detta quota globale è compresa anche l'entrata derivante alla Società per i corrispettivi che essa percepisce dagli allibratori e dai gestori delle sale in relazione alla consentita autorizzazione ad accettare scommesse per le proprie riunioni di corse.

Per le Società di corse di levrieri l'entrata imponibile degli allibratori è determinata in ragione di una volta l'entrata imponibile conseguita dal totalizzatore gestito dalla Società che ha autorizzato gli allibratori stessi ad accettare scommesse.

Agenti di cambio

La R. Intendenza di Finanza di Udine comunica:

L'articolo 10 dell'accordo sindacale 27 dicembre 1940-XIX, numero 99674, del pagamento dell'imposta sull'entrata da parte degli agenti di cambio, dispone che il versamento del canone annuo dev'essere effettuato a rate trimestrali anticipate entro i primi quindici giorni dal primo del mese del trimestre.

Il Ministero, d'intesa con la Federazione Nazionale Fascista degli Agenti di Cambio, consente che il pagamento della prima rata, scadente il 15 gennaio c. a., possa essere effettuato, senza conseguenze penali, non più tardi del giorno 15 del corrente mese di marzo, fermo restando, ben inteso, invariati i termini di scadenza delle successive rate.

Vendite

al personale dipendente

Come è noto, in regime di tassa di scambio per i tessuti, il Ministero delle Finanze stabiliva che per la vendita di manufatti tessili dal fabbricante al proprio personale, la tassa scambi poteva essere corrisposta settimanalmente (invece che fattura per fattura), osservando determinate formalità, tra cui quella della tenuta di un apposito « Libro delle vendite al personale dipendente ». Il Ministero delle Finanze ha ora precisato che tali norme stabilite ai fini del pagamento dell'imposta sull'entrata sulle vendite di manufatti tessili da parte di ditte fabbricanti al personale, dipendente, possono essere seguite anche per il pagamento dell'imposta sull'entrata per le vendite di prodotti diversi dai tessuti, da parte di ditte fabbricanti al personale dipendente.

Venditori ambulanti di burro

Premesso che con la circolare n. 93808 del 2 luglio 1940-XVIII, in vista delle particolari condizioni del commercio di alcuni prodotti è stata concessa la riduzione del 50 per cento del canone di abbonamento all'imposta sull'entrata ad alcune categorie di venditori ambulanti, fra le quali quella dei venditori ambulanti di generi di piziccheria, riduzione confermata nell'accordo sindacale 27 dicembre 1940-XIX, n. 99440, stipulato per il pagamento del tributo in parola del corrente anno da parte dei venditori ambulanti, è stato ora chiesto al Ministero, da parte della Federazione Nazionale Fascista dei venditori ambulanti, che i venditori ambulanti di burro, avuto riguardo alle vigenti disposizioni che limitano il commercio di tale prodotto, siano equiparati ai venditori ambulanti di generi di piziccheria, che usufruiscono della riduzione del 50 per

cento del canone d'imposta sull'entrata.

Il Ministero, considerato il buon fondamento della richiesta consentita che per i venditori ambulanti di burro il canone di imposta dovuto per il 1941, giusta l'accordo su citato, sia ridotto del 50 per cento.

Interessi derivati da rapporti di conto corrente

In relazione a quesiti sottoposti all'Associazione fra le Società Italiane per Azioni circa il trattamento tributario, agli effetti dell'imposta generale sulle entrate, degli interessi derivanti da rapporti di conto corrente, l'Associazione stessa ritiene opportuno dare i seguenti chiarimenti.

Secondo l'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1940-XVII, n. 2, istitutivo dell'imposta, non costituiscono entrata imponibile gli interessi derivanti dal puro impiego di capitale, classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria A nonchè gli interessi derivanti da depositi bancari C (ivi, lettera f).

Dai vari rapporti di conto corrente — che possono assumere i caratteri del contratto contemplato negli articoli 345 e segg. del Codice di commercio, dell'apertura di credito in conto corrente e del deposito in conto corrente — derivano interessi che, secondo la natura specifica del cespite redditizio e la finalità della singola operazione, sono soggetti ad imposta di ricchezza mobile in cat. A, oppure in cat. B.

Vigete la ricordata disposizione del decreto istitutivo dell'imposta generale sulle entrate, è chiaro che gli interessi derivanti da conti correnti fossero esenti in quanto assoggettabili al tributo mobiliare in cat. A, mentre l'imposta sulle entrate era certamente dovuta sugli interessi assoggettabili al tributo mobiliare in cat. B, quali che fossero i soggetti tra i quali il rapporto intercorresse.

In sede di conversazione in legge, ferma l'esenzione degli interessi derivanti da puro impiego di capitale, classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria A, fu proposto ed approvato un emendamento nel senso di aggiungere nelle esenzioni agli interessi derivanti da depositi bancari, quelli derivanti da rapporti di conto corrente (Legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762).

Il Ministero delle Finanze ha dichiarato — dapprima con le Istruzioni per l'applicazione della legge, in data 1 agosto 1940-XVIII, n. 91915, e poi con altre determinazioni — che il ricordato emendamento ha esentato dall'imposta generale sulle entrate in ogni caso — e quindi anche se siano soggetti ad imposta di ricchezza mobile in cat. B — gli interessi dei conti correnti bancari, più precisamente quelli che intercedono tra due istituti di credito, oppure tra un istituto di credito ed i propri clienti (persone fisiche o ditte in genere - cit. Istr. pag. 19).

Il Ministero delle Finanze considera invece entrate imponibili gli interessi dei conti correnti, tra altri soggetti, sempre che però non costituiscono reddito mobiliare di categoria A, perchè in questo caso trattandosi di interessi di puro impiego di capitale, sussiste l'esenzione già originariamente riconosciuta dal decreto istitutivo.

In ordine ai criteri in base ai quali desumere la classificazione in categoria A o B del reddito-interesse derivante dai diversi rapporti di conto corrente, è noto che la Commissione Centrale delle Imposte più spesso si è basata sul carattere giuridico — commerciale o civile — dell'operazione da cui il reddito deriva (V. decisione 9 ottobre 1933-XI, n. 53.974, in Giur. Imp. Dir. n. 38, pagg. 53-54, con nota critica e richiamo ai precedenti).

Quando si tratti di contratti di conto corrente tra commercianti o industriali, ai sensi degli art. 345 e segg. del Codice di commercio, le operazioni reciproche che i correntisti compiono accreditandosi e addebitandosi rispettivamente per effetti od altri titoli di credito, per acquisti, vendite, commissioni, ecc., rientrano nell'attività commerciale e il reddito che ne deriva è il prodotto del concorso del capitale con l'opera, così che gli interessi sono soggetti all'imposta mobiliare in categoria B, e, conseguentemente, devono soddisfare — secondo le disposizioni ministeriali — l'imposta generale sulle entrate.

Per quanto riguarda invece i depositi in conto corrente costituiti da amministratori, dipendenti e soci presso le loro Società, gli interessi, che costituiscono il frutto esclusivo dell'impiego del capitale depositato, sono soggetti al tributo mobiliare in categoria A, e pertanto sono esenti dall'imposta generale sulle entrate.

E' opportuno infine avvertire che il correntista, creditore degli interessi il quale abbia pagato l'imposta sulle entrate, ha diritto a rivalsa sull'altro correntista, debitore degli interessi art. 6 legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762).

Agevolazioni per i venditori ambulanti di uova, pollame conigli, cacciagione

Allo scopo di agevolare i venditori ambulanti di uova, pollame, conigli e cacciagione, il Ministero delle Finanze aderendo alla proposta fatta dalla Confederazione Fascista dei Commercianti ha deciso di estendere anche in loro favore le norme di cui all'art. 6 dell'accordo n. 49440 relative ai commercianti ambulanti dei prodotti ortoflorofruttili e della pesca, vale a dire di comprendere nell'abbonamento stipulato per la minuta vendita anche la imposta sull'entrata dovuta per i passaggi anteriori, maggiorando il relativo canone in ragione del 40 per cento.

Quesiti vari

Il Ministero delle Finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte sugli affari, in relazione ad analoghi quesiti che gli sono stati sottoposti dall'Associazione fra le Società Italiane per Azioni in materia d'imposta generale sull'entrata, ha adottato le determinazioni seguenti:

Trasporti marittimi di cose

In seguito a dubbi sollevati da alcuni uffici, il Ministero delle Finanze (nota n. 97255, del 27 gennaio u. s.) ha dichiarato che « i trasporti marittimi di cose effettuati dalle banchine ai natanti nelle acque portuali, rientrano nella fattispecie contemplata dall'art. 46, 2.º comma, del regolamento di esecuzione della Legge 19 giugno 1940, XVIII, n. 762.

In conseguenza non v'ha dubbio che per i trasporti in questione l'imposta sulle relative entrate deve corrispondersi giusta dispone l'articolo citato, in modo virtuale all'Ufficio Registro in base a denuncia trimestrale degli introiti conseguiti ».

Materiali e macchinari destinati alle zone industriali

Richiesto a quale trattamento, agli effetti del bollo, dovessero assoggettarsi i tre esemplari delle fatture relative a forniture di materiali e macchinari destinati alle zone industriali, prescritti dal par. 2, lett. a) della circolare 5 ottobre 1940-XVIII, n. 96277, il Ministero delle Finanze (nota n. 98472, del 27 gennaio u. s.), ha risposto nei termini seguenti: « L'esemplare che sin dall'origine rimane in possesso del venditore è esente da tassa di bollo; è, invece, soggetto al detto tributo, nella misura stabilita dall'art. 52 della tariffa aggiornata del bollo, quello che è destinato a rimanere in possesso del venditore.

L'esemplare poi destinato ad essere restituito al fornitore, dopo gli adempimenti prescritti dalle lettere b) e c) della richiamata circolare, è soggetta alla tassa di bollo di cui all'art. 63 della tariffa citata, nella misura e giusta i criteri e modalità stabilite dall'articolo medesimo ».

Diritti di licenza e brevetti

In relazione ad analogo quesito, il Ministero delle Finanze, dopo avere premesso che « i compensi percepiti per sfruttamento di brevetti o di diritti di licenza danno in ogni caso luogo ad entrata imponibile e che di regola l'imposta relativa deve essere corrisposta in base al documento da emettere in doppio dal percipiente » ha ammesso peraltro, che « l'imposta medesima possa essere anche assolta di volta in volta, e nei modi ordinari, da colui che esegue i detti pagamenti, in base ai conti di liquidazione od alle note di accredito dallo stesso rilasciato nei confronti degli aventi diritto » (risoluzione ministeriale n. 97875, del 3 febbraio 1941-XIX).

Aggio per l'acquisto delle marche

Il penultimo comma dell'art. 9 della Legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 762, stabilisce che per gli acquisti delle marche doppie per imposta generale sull'entrata, d'importo di volta in volta non inferiore a L. 5000, effettuati presso gli Uffici del Registro, ecc., compete ai contribuenti l'aggio stabilito per i distributori secondari di valori bollati. Il Ministero delle Finanze ha dichiarato che « tale aggio compete anche per gli acquisti di dette marche effettuati da filiali di ditte presso gli uffici nell'acui circoscrizione le filiali stesse hanno la propria sede, non facendo la Legge alcuna distinzione al riguardo, ma limitandosi a richiedere che il prelevamento delle marche sia fatto dai contribuenti sottoposti alla disciplina della menzionata Legge 9 giugno 1940-XVIII » (risol. min. 26 dicembre 1940-XIX, n. 97312).

Olio solidificato

Con il nuovo accordo sindacale n. 99685, del 27 dicembre 1940-XIX, stipulato per il pagamento dell'imposta generale sulle entrate derivanti dal commercio dell'olio d'oliva, è stato stabilito — avuto riguardo alla par-

ticolare lavorazione dell'olio solidificato ottenuto col sistema dell'idrogenazione e considerato che la lavorazione medesima non altera i caratteri fisici dell'olio — che l'olio solidificato deve sotto ogni riflesso equipararsi all'olio d'oliva allo stato naturale.

Il Ministero delle Finanze ha convenuto che « tali criteri possono trovare applicazione anche per il commercio dell'olio d'oliva solidificato avvenuto nell'anno 1940; per cui il relativo accordo sindacale n. 90893, del 4 febbraio 1940, deve ritenersi esteso agli atti economici cui ha dato luogo nell'anno solidificato o indrogenato, escluse, ben s'intende, le vendite al pubblico. Peraltro — ha soggiunto il Ministero — nessun rimborso può essere consentito per l'imposta eventualmente assolta sulle vendite dell'olio di cui trattasi » (risol. min. n. 97808, del 16 gennaio 1941-XIX).

Modifiche al regime delle esportazioni

A parziale modifica dell'attuale disciplina delle esportazioni, il Ministero per gli Scambi e le Valute ha disposto che:

- 1) le Dogane siano autorizzate a consentire direttamente l'esportazione delle seguenti merci:
 - quarize (voce tar. dog. ex 565);
 - vimini (ex 627);
 - conchiglie grezze e lavori di conchiglie (ex 639);
- 2) le sottinotate merci vengono sottoposte al regime della licenza ministeriale:
 - cipolle (voce tar. dog. ex 77);
 - crine vegetale anche arricciato (146);
 - tessuti di cotone ricamati (193);
 - ricami di cotone su tessuti di fondo invisibile (194);
 - pizzi chimici di cotone (195);
 - pizzi di cotone (294);
 - tulli di cotone (205);
 - « guipures » di cotone in pezza (206);

galloni e nastri di cotone (207); passamani di cotone (208); velluti, maglie (esclusi i guanti e le calze), galloni e nastri di cotone ricamati a punto passato (209); fili da cucire di fibre artificiali e di cascami di fibre, artificiali in matassine, in gomitioli, su rocchetti e simili o comunque preparati per la vendita al minuto (251 bis); tessuti fabbricati interamente con fibre artificiali (fiocco, ex 252 bis);

3) venga modificata in « teste di pipe grezze, di legno » (ex 911 bis) la voce « teste di pipe di legno » (ex 911 bis), sottoposta al regime della licenza ministeriale con la circolare n. 21 prot. 503695 in data 23 gennaio 1941 del Ministero delle Finanze.

La ragione di zucchero e il peso di involucro

In relazione ai vari quesiti pervenuti al Ministero delle Corporazioni ha precisato che la ragione stabilita per lo zucchero si intende comprensiva del peso involucro, il quale non deve in ogni caso superare il peso prescritto dai regolamenti anonari locali. Il consumatore ha però diritto di ottenere la ragione a peso netto qualora lo involucro sia da lui fornito.

I dettaglianti, fornendo essi l'involucro, non devono consegnare ai riceventi il prodotto ripartito in piccoli pacchi, ma in uno solo in rispondenza del quantitativo spettante al compratore.

Dir.: rag. G. PROVINI; rag. BRUNO CIOFFI; G. P. FABRETTI
G. P. FABRETTI, direttore responsabile

Tip. « L'Avvenire d'Italia » - Bologna - Via Mentana 4

DITTA
Elios Ortolani
UDINE
Piazza Duomo N. 5
Telefono 4-20



Macchine da Scrivere e da Calcolo
Ciclostili - Accessori - Dattilografia
OFFICINA SPECIALIZZATA
riparazioni per qualsiasi macchina

Annunzi Sanitari

CASA DI CURA
Dott. DA POZZO
SPECIALISTA
MALATTIE DEGLI OCCHI
DIFETTI DELLA VISTA
CHIRURGIA OCULARE
Via Rivis, 32 - UDINE - Tel. 602
ore 10,12 e 15-17

MALATTIE DEGLI OCCHI
DIFETTI DI VISTA
Prof. A. Aliquò-Mazzei
Docente della R. Univer. di Padova
Primario Ospedale Civile
UDINE - Via N. Sauro 1 - Tel. 5-22
Riceve: 11-12,30 e 15-17

CASA DI CURA PER
MALATTIE DEGLI OCCHI
del **Dott. T. BALDASSARRE**
SPECIALISTA
Visite e consulti 11,30 - 12,30 - 15 - 17
UDINE - VIA DUCA D'AOSTA
(già Cussignacco) N. 5 - Telefono 360
Aut. Pref. 8775 - Udine 8-6-928

Prof. Dott. SILVANO MENGHETTI
Docente della R. UNIVERSITA' DI FIRENZE
già in reparti chirurgici specializzati di Parigi, di Vienna e in cliniche della Germania
Casa di Cura per malattie chirurgiche sulle colline di TRICESIMO a 5 minuti dal tram per Udine
Dalle 8-12
Telefono 12

Endoscopie: Via urinaria e apparato digerente
UDINE
Via Mazzini 7
Dalle 13-16
Telefono 4

CASA DI CURA
Dr. F. PELIZZO
Specialista per le malattie d'ORECCHIO - NASO - GOLA
presso la Clinica Otorinolaringologica della R. Università di Firenze
UDINE - Via Rivis 32 - Telef. 682
dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

Specialista
MALATTIE DEGLI OCCHI
E DIFETTI DELLA VISTA
Dr. MICHELE SONZIO
UDINE - Via Zanon 16 - Tel. 12-34
Consultazioni:
tutti i giorni dalle 10-12 - 15-17

PREMIATA OFFICINA ORTOPEDICA E DI PROTESI
VARIOLO Cav. LUIGI
già Capo Tecnico all'Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna
Sede Centrale: UDINE - Via Pordenone, 18 - Telefono 5-46
Succursale: TREVISO - Via Giordani 17 (Casa dei Mutilati) Tel. 17-69

GAMBE E BRACCIA ARTIFICIALI
CALZATURE ORTOPEDICHE
Apparecchi per fratture - Sinoviti - Coxiti - Paralisi infantili - Piedi torti - Deviazioni delle gambe dei bambini - Busti ortopedici - Cinti speciali e su misura
Plantari per piedi piatti - Busti in cuoio e celluloidi per scogliosi - Spondoliti cifosi - Morbo di Poot, ecc. - Ventriere su misura - Reggispalle
Apparecchio estetico per mutilazioni di coscia, brevettato n. 356561